



Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 45321 - 2211

tribunale.pescara@giustizia.it prof.tribunale.pescara@giustiziacert.it

P.D. n. 17/2023

Pescara, 25 luglio 2023

OGGETTO: VERSAMENTO C.U. E BOLLO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO VOLTO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PARTE AMMESSA AL P.S.S.

Vista la questione sollevata da molteplici avvocati in ordine alla debenza del C.U. e dell'anticipazione forfettaria per l'iscrizione al Registro V.G. delle istanze di liquidazione relative all'attività di mediazione obbligatoria svolta a favore di parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato e conclusasi con esito positivo;

considerato anzitutto che, in sede di iscrizione a ruolo, la parte suddetta, destinataria del beneficio, non viene in alcun modo iscritta come tale nel registro, risultando quale ricorrente unicamente l'avvocato istante;

ritenuto dunque che, pur apparendo incoerente l'imposizione dell'adempimento fiscale in una ipotesi che - per converso - ove iscritta per insuccesso della mediazione, avrebbe esonerato il difensore dal pagamento di qualsiasi contributo (in quanto prenotabile a debito a carico della parte ammessa al P.S.S., regolarmente iscritta al Registro Contenzioso), non è tuttavia dato rinvenire, allo stato, alcuna norma positiva che stabilisca in via esplicita una esenzione dal pagamento a favore dell'avvocato istante;

pertanto, in attesa delle eventuali determinazioni ministeriali su apposito quesito;

SI DISPONE

prelevarsi il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per la liquidazione dell'attività di mediazione, incardinato dall'avvocato della parte ammessa al P.S.S., con inserimento della relativa spesa sostenuta nell'istanza di liquidazione, ai fini del rimborso della stessa in sede di liquidazione giudiziale.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Natali